

REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 01/09/2015

Pag.1

INDICE

Articolo 1.	Oggetto del Regolamento	
Articolo 2.	Definizioni	
Articolo 3.	Autorizzazione e prescrizioni per la costruzione e manutenzione	
Articolo 4.	Ufficio Comunale competente	
Articolo 5.	Diniego di autorizzazione	
Articolo 6.	Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile	
Articolo 7.	Passi Carrabili temporanei	
Articolo 8.	Canone dei passi carrabili	
Articolo 9.	Dimensioni dei passi carrabili	
Articolo 10.	Cartello e segnaletica stradale per passi carrabili	
Articolo 11.	Tutela degli accessi	
Articolo 12.	Passi carrabili già autorizzati	
Articolo 13.	Durata dell'autorizzazione	
Articolo 14.	Revoca dell'autorizzazione	
Articolo 15.	Concessione a titolo gratuito	
Articolo 16.	Spese di sopralluogo e istruttoria	
Articolo 17.	Passo carrabile di accesso a proprietà multiple	
Articolo 18.	Sanzioni e vigilanza	
Articolo 19.	Modifiche ed entrata in vigore	

Allegato A: Modulistica richiesta autorizzazione

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi carrabili, nonché la regolarizzazione dei passi preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, dalle vigenti normative edilizie ed urbanistiche.

Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per "passo carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da ogni modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.
- 2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso ("passo carrabile a raso"), posto a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico
- 3. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

Art. 3 Autorizzazione e prescrizioni per la costruzione e manutenzione

- 1. Per la realizzazione di nuovi passi carrabili, per effettuare trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti, sulle strade di proprietà comunale è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, delle vigenti normative edilizie-urbanistiche, del D.lgs n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada) e del D.lgs n. 507 del 15.11.1993 (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
- 2. I nuovi passi carrabili devono essere realizzati tenute presenti le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione;
 - b) l'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o visibilità, in ogni caso il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenatura risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - c) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - d) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
 - e) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2, art. 46 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o

delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscite o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

- f) i passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
- 3. i passi carrabili devono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e devono essere sempre mantenuti in modo tale da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
- 4. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le previsioni contenute nel vigente regolamento edilizio e secondo le prescrizioni e le modalità indicate nell'autorizzazione.
- 5. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art. 4 Ufficio comunale competente

Competente all'istruttoria delle domande e al rilascio dell'autorizzazione è il Servizio Demografico e Attività Produttive che vi provvede sentiti i pareri del Servizio Tecnico Comunale e Polizia Locale

Gli interessati agli accessi laterali per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile devono inoltrare l'istanza all'Ufficio competente, allegando copia del versamento di €. 30,00 dovuto per spese di sopralluogo e istruttoria versato sul c/c postale n.16655094 intestato a Comune di Maracalagonis-Servizio di Tesoreria, indicando la seguente causale: **domanda autorizzazione passo carraio**. La domanda deve essere in bollo, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio e corredata dalla documentazione in essa prevista, compresa l'autorizzazione edilizia dalla quale si possa verificare la regolarità del passo.

Il responsabile del procedimento, avrà cura dell'iter procedurale dall'istruzione della pratica fino al rilascio dell'autorizzazione. Dovrà, inoltre, curare l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.

Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate ed esitate nel termine di 30 giorni dalla presentazione. Nel caso in cui per l'istruttoria della pratica si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Art. 5 Diniego di autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse a mantenere la situazione esistente.

Art. 6 Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

- 1. La superficie da tassare dei passi carrabili, espressa in metri quadri, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale c. 5 art. 4 D.Lgs. 15.11.1993 n.507.
- 2. Per i cosiddetti passi carrabili a raso, il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può estendersi oltre la superficie di 10 mq;

3. Quando il concessionario richieda l'area di occupazione nella parte opposta all'accesso carrabile (estensione), che deve essere il minimo indispensabile, oltre al normale calcolo della larghezza per la profondità convenzionale davanti all'accesso, si dovrà effettuare lo stesso calcolo con la misura dell'area occupata sul lato opposto, sommando poi le due superfici che formeranno il totale dell'area.

Art. 7

Passi Carrabili temporanei

- 1. Possono essere aperti accessi provvisori, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri o simili).
- 2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione, vengono stabilite prescrizioni
- 3. a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo quando non possono essere osservate le distanze prestabilite dalle intersezioni.
- 4. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 8 Canone dei passi carrabili

- 1. Il titolare dell'autorizzazione del passo carrabile è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui superficie calcolata con le modalità sopra riportate, viene determinata dal competente **Ufficio Tributi**, secondo quanto previsto dal vigente **Regolamento Tosap.**
- 2. La scadenza annuale è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.

Art. 9

Dimensioni dei passi carrabili

- 1. I passi carrabili devono essere realizzati con una larghezza d'accesso di dimensione minime di metri 2,50.
- 2. La misura minima di larghezza indicata nel comma 1 può essere ridotta nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate e previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.

Art. 10 Cartello e segnaletica stradale per passi carrabili

- 1. Il cartello di passo carrabile deve essere installato e mantenuto a cura e spese del richiedente. Deve avere la dimensioni di cm. 45x25, sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno di rilascio;
- 2. Il divieto di sosta posto in corrispondenza dei varchi e sul margine opposto della strada a quello in cui si affacciano i manufatti (estensione), può essere esplicitato:
 - a) mediante due segnali verticali di divieto di cui all'art. 120 c. 1 lett. A) Fig. II.74 del Regolamento (DPR 495/1992) corredati dei pannelli di inizio e fine di cui all'art. 83 c. 3 (Mod. II, 5);

b) mediante segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede, o dalla parete che delimita la strada, ai sensi dell'art. 152 c. 3 del Regolamento (Fig. II 448);

Sono a carico del proprietario le spese sostenute dal Comune per l'apposizione della segnaletica funzionale al passo carrabile di cui ai punti a) e b) del predetto comma 2.

Art. 11 Tutela degli accessi

- 1. Nella zona antistante al passo carrabile vige il divieto di sosta segnalato con l'apposito segnale indicativo di cui all'art. 120 del D.P.R. 495/92 -Fig. II.78.
- 2. Al fine di permettere le manovre d'ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (modifica della sosta esistente, installazione di dissuasori di sosta, ecc.) solo nei casi in cui il passo carrabile sia rispondente alle caratteristiche dimensionali previste dal presente Regolamento. E' possibile altresì ipotizzare il medesimo tipo d'intervento per quei passi carrabili il cui dimensionamento risulti ridotto rispetto allo standard previsto, ma non sia possibile adeguare gli stessi ampliandone la larghezza. Tale impossibilità deve essere ricondotta a motivazioni plausibili e tecnicamente verificabili, e deve essere dichiarata e dimostrata dal richiedente. Per la verifica degli spazi di manovra reali, si tiene conto dei seguenti parametri:
 - a) la carreggiata minima prevista dal Codice della strada è dimensionata con una larghezza non inferiore a metri 2.75;
 - b) in tale dimensionamento, ai fini delle manovre veicolari per l'accesso e l'uscita dal passo carrabile, debbono ritenersi compresi eventuali marciapiedi a raso o comunque sormontabili veicolarmente.
- 3. In linea generale e fatti salvi casi ricadenti nell'ambito dell'eccezionalità, il rapporto tra le larghezze del passo carrabile e della carreggiata utili ad effettuare le manovre di accesso e uscita dal passo carrabile stesso può esprimersi con l'individuazione di un numero fisso dato dalla somma delle due misure, che non deve essere inferiore a metri 6,50.
- 4. In tutti i casi individuati secondo le caratteristiche sopra riportate, qualora la somma tra la larghezza della carreggiata utile e quella del passo carrabile risulti inferiore allo standard definito, e qualora la carreggiata presenti spazi destinati alla sosta veicolare (agli estremi laterali e sul lato stradale opposto al passo carrabile) che riducono la sezione utile alle manovre di accesso/uscita, l'amministrazione può disporre la soppressione dei suddetti spazi destinati alla sosta, mediante messa in opera dell' apposita segnaletica. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica sono da imputarsi a carico del titolare del passo carrabile.
- 5. Ai fini dell'individuazione planimetrica dell'area di manovra, nei passi carrabili con estensione sul lato opposto della carreggiata, si definisce che tale area è costituita da un trapezio rettangolo, la cui base minore è coincidente con il passo carrabile stesso, mentre la base maggiore è data dalla proiezione ortogonale del passo carrabile sul lato stradale opposto, prolungata nella direzione del senso di marcia fino al raggiungimento di una lunghezza massima sino a ml. 6,00.

Art. 12 Passi carrabili già autorizzati

Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'art. 46 comma 2 lettera a) del D.P.R. 495/92 per i passi carrabili già autorizzati alla data di entrata in vigore del predetto Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada);

Art. 13 Durata dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni (29) ventinove (art. 27, comma 5 D.Lgs. 285/92), e sempre che permangono le conformità al presente regolamento e sue modifiche e integrazioni, e non vengano apportate variazioni al passo carrabile.
- 2. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Art. 14 Revoca dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
- 2. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:
 - a) per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) per il mancato pagamento del cannone annuale, entro 60 giorni dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.
- 3. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.
- 4. Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 15 Concessione a titolo gratuito

1. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato e ai portatori di Handicap Motorio;

Art. 16 Spese di sopralluogo e di istruttoria

Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del N.C.D.S. per ogni domanda di autorizzazione è dovuto dal richiedente un rimborso spese di €. 30,00 per sopralluogo ed istruttoria, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile. Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con Deliberazione della Giunta Comunale secondo gli indici ISTAT;

Art.17

Passo carrabile di accesso a proprietà multipla

Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino, se previsti, o da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è al servizio di più unità immobiliari;

Art. 18

Sanzioni e vigilanza

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art.19 Modifiche ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale che è anche l'organismo deputato alle sue modifiche.



VIA NAZIONALE 49 , TEL. 070 7850212-MAIL : PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.MARACALAGONIS.CA.IT

AL SIG.SINDACO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS.

MARCA DA BOLLO DA €.16,00

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'USO DI PASSO CARRABILE

IL SOTTOSCRITTO _	NATO	DA
IL	residente in Loc./Via	N°
C:F	MAIL	Tel
	CHIEDE	
NEL RISPETTO DELLA	A NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA VIG	gente, nonche' ai sensi dell'art. 22 D.lgs.
30.04.1992 n° 2	85 e succ. modif. , il rilascio dell'auto	ORIZZAZIONE PER DESTINARE AD USO DI PASSO
CARRABILE L'ACCES	so posto in Maracalagonis nella via/1	Loc
	GHEZZA PIA CARTA D'IDENTITÀ — COPIA PLANIMETR'	IA CANCELLO.
IL SOTTOSCRITTO /A DI	CHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A , AI SENSI	DELLA LEGGE 196/2003 (PRIVACY) CHE I DATI PERSONALI
RACCOLTI SARANNO TR DICHIARAZIONE VIENE		CLUSIVAMENTE NELL'AMBITO PER IL QUALE LA PRESENTE
Maracalagonis		H DICHHEDENVER
		IL RICHIEDENTE